



**COMUNE DI SAN LEO**  
**PROVINCIA DI RIMINI**

**REGOLAMENTO**  
**PER L'UTILIZZO DEL CAMPO DI CALCETTO COMUNALE**  
**E DELL'AREA ATTIGUA, ADIBITA AD USO PUBBLICO, DETTA "ANFITEATRO"**  
**SITI IN LOCALITA' LIBIANO - COMUNE DI SAN LEO (RN)**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 12/03/2019

# **REGOLAMENTO PER L'USO DEL CAMPO DI CALCETTO COMUNALE E DELL'AREA ATTIGUA, ADIBITA AD USO PUBBLICO, DETTA "ANFITEATRO, SITI IN LOCALITÀ LIBIANO – COMUNE DI SAN LEO (RN)**

(Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 12/03/2019 )

## **Art. 1**

Oggetto del presente Regolamento è il Campo Comunale di calcetto e dell'area attigua, adibita ad uso pubblico, detta "Anfiteatro ubicati il località Libiano del Comune di San Leo (RN).

Il funzionamento del campo di calcetto e dell'area attigua, adibita ad uso pubblico, detta "Anfiteatro è disciplinato dal presente Regolamento.

## **Art. 2**

L'uso del Campo Comunale di calcetto è consentito ai singoli di qualsiasi età.

Per gruppi organizzati, Associazioni e Società Sportive l'utilizzo del campo potrà avvenire esclusivamente previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

## **Art. 3**

Il Campo Comunale di calcetto deve essere utilizzato esclusivamente per il gioco del calcetto ed è aperto:

- dalle ore 10.00 alle ore 12.30,
- dalle ore 17.00 alle ore 19.30,
- dalle ore 20.30 alle ore 23.00.

Detti orari saranno resi noti al pubblico mediante apposizione di apposito cartello posto all'ingresso del campo stesso.

## **Art. 4**

Tutte le persone che frequentano il Campo Comunale da calcetto, siano esse adulte, ragazzi o bambini, sono tenute a seguire le presenti norme del Regolamento.

Alle persone che non rispettano il presente Regolamento sarà interdetto l'accesso al campo.

## **Art.5**

E' obbligatoria la frequenza in abiti e comportamento decorosi.

Sono vietati schiamazzi, urla, comportamenti ingiuriosi e comportamenti irrispettosi dell'ambiente educativo del luogo.

## **Art. 6**

E' assolutamente vietato fumare all'interno del campo di calcetto, introdurvi animali, biciclette, ciclomotori o motocicli.

E' altresì assolutamente vietato consumare cibi di qualsiasi genere.

E' fatto obbligo ai giocatori di lasciare il campo da calcetto pulito al termine del gioco e senza lasciare immondizie sullo spazio di gioco e nelle aree limitrofe.

E' fatto divieto di parcheggiare biciclette o ciclomotori addossandoli alla rete di protezione campo; detti veicoli andranno posteggiati nelle aree previste a tale scopo.

## **Art. 7**

Nel periodo di utilizzo del campo di calcetto, i singoli e/o associazioni sono responsabili sia civilmente che penalmente di qualsiasi danno arrecato da azioni ed omissioni sia a se stessi che a terzi (passanti, spettatori, accompagnatori, immobili vicini, etc.).

## **Art. 8**

Il campo di calcetto è usufruibile tutti i giorni a titolo gratuito, fatti salvi impedimenti per tornei o prenotazioni di singoli o gruppi.

## **Art. 9**

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per la custodia e lo smarrimento di oggetti o quant'altro smarrito o rotto presso il campo di calcetto o nelle aree pubbliche limitrofe.

## **Art. 10**

Sono a carico delle Associazioni i pagamenti di qualsiasi tasse e/o spese varie per l'organizzazione e lo

svolgimento di corsi, competizioni, manifestazioni dalle stesse organizzate e preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

**Art. 11**

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di applicare modifiche od aggiunte al presente Regolamento, quando necessario.

**Art. 12**

Il Comando Polizia Municipale - Unione di Comuni Valmarecchia, è incaricato dei controlli e dell'irrogazione delle sanzioni per le violazioni al presente Regolamento, applicando gli importi previsti all'art.7/bis del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo n.267 del 18 Agosto 2000: sanzioni da 25,00 a 500,00 euro e ss.mm.ii..

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, si fa rinvio a quanto disposto dal Codice Civile ed ad ogni altra norma legislativa in materia.

**Art. 13**

Copia del presente Regolamento verrà affissa all'ingresso dell'area del campo di calcetto e dovrà essere tenuta a disposizione del Pubblico presso gli Uffici Comunali affinché se ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

**Art. 14**

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della Deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva.